SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 febbraio 2016 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2016, n. **16**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: "Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna";

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 4 agosto 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e dell'articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, ferma restando la legislazione regionale in materia, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Art. 2.

Territorio di applicazione

1. Con riferimento alla tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana, le disposizioni contenute nel presente decreto e nella legislazione regionale si applicano nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482/1999.

Art. 3.

Trasferimento di funzioni amministrative

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Regione è trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999.

Art. 4.

Funzioni legislative

1. Il legislatore regionale è autorizzato a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3.

2. Il legislatore regionale disciplina, nell'ambito della potestà legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482/1999 in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche stesse.

Art. 5.

Risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di cui all'articolo 3, è riservata annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

Il testo dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3 è il seguente:

"Art. 56.

Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo." .

Note all'art. 1:

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248. Il testo dell'art. 10 è il seguente:

"Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.".

Il testo dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 è riportato nelle note alle premesse.

La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 1999, n. 297.

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482, è il seguente:

"Art. 3.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.".

Note all'art. 3:

Si riporta il testo degli articoli 9 e 15 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482:

"Art. 9.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni di cui all'art. 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale."

"Art. 15.

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.".

Note all'art. 4:

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il testo dell'art. 4 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482 è il seguente:

"Art. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'art. 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all' art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell' art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato art. 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell' art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell' art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell' art. 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.".

Note all'art. 5:

Il testo degli articoli 9 e 15 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato nella nota all'art. 3.

16G00022

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 2016.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 368 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 31.559 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 12 febbraio 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 368 giorni con scadenza 14 febbraio 2017, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 febbraio 2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2017.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 febbraio 2016.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A01125

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2015.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «Programma Artemis - progetto Deserve» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 2596)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: " Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, pubblicato nel supplemento ordinario n.19 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars" del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS»;

Tenuto conto dell'emanazione da parte dell'iniziativa ARTEMIS del Bando Internazionale UE con scadenza 1°/09/2011;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ARTEMIS e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Vista la relazione dell'Istituto convenzionato banca del Mezzogiorno - MEDIOCREDITO CENTRALE Spa Prot. n. 620/2015 acquisita dal MIUR il 9 febbraio 2015 con Prot. n. 2821 e successiva integrazione pervenuta dall'Istituto Convenzionato MCC senza data e acquisita al prot. MIUR n.21225 del 12 ottobre 2015;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot.n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2010-2011 di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ARTEMIS - DESERVE, prot. n 252/2012, presentato da CRFIAT S.c.p.a, RE:LAB S.r.l., Consorzio Interuniversitario ICOOR e Università Studi PARMA è ammesso all'intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.497.585,86 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2010 – 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 15

ALLEGATO *1*

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. **252**

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. **252** del 02/10/2012
- Progetto di Ricerca

Titolo: **ARTEMIS - DESERVE**

Inizio: 01/09/2012

Durata Mesi: 36 mesi + 6 mesi di proroga = 42 mesi

Soggetto Proponente - Ragione Sociale	**Sede**	**CUP**
CRFIAT S.c.p.a	**Orbassano (TO)**	**B85F12000210005**
RE:LAB S.r.l.	**Reggio Emilia**	**B85F12000220005**
Consorzio Interuniversitario ICOOR	**Bologna**	**J38I12004160005**
Università Studi PARMA	**PARMA**	**D98I12000160005**

- Costo Totale ammesso Euro **5.135.712,00**

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro **4.285.287,00**

- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro **850.425,00**

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	**4.285.287,00**	**850.425,00**	**5.135.712,00**
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	**4.285.287,00**	**850.425,00**	**5.135.712,00**

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 33.3 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 8.3 % dei costi ammissibili
- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro **1.497.585,86**

Sezione D - Condizioni Specifiche

16A00912

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Palermo, nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Palermo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Agrigento, Marsala, Palermo, Sciacca, Termini Imerese, Trapani, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Tivoli, Velletri e Viterbo;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Ministro: ORLANDO

16A00916

DECRETO 19 gennaio 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di sorveglianza di Milano e l'Ufficio di sorveglianza di Milano – settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Milano e nell'Ufficio di sorveglianza di Milano, come da comunicazione del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Milano, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di sorveglianza di Milano e l'Ufficio di sorveglianza di Milano.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Ministro: ORLANDO

16A00917

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2015.

Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni recante: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";

Visto l'art. 38, comma 3, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, a tenore del quale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro";

Visto l'art. 25 comma 1, lettera *n)* del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute, il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del sopra citato decreto legislativo;

Visto l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al medesimo articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 marzo 2009, recante "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2009, n. 146;

Considerato che si è proceduto, a iscrivere nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto 4 marzo 2009, i medici che svolgono attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008;

Ritenuto che la funzione dell'elenco sopra richiamato è quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri relative alle difficoltà, a vario titolo, incontrate dagli iscritti nel completare l'*iter* formativo prescritto;

Sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Ritenuto necessario consentire che sul territorio nazionale siano equamente distribuiti i medici competenti, e quindi sia correttamente eseguita la sorveglianza sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 4 marzo 2009

1. All'art. 2 del decreto 4 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2009, n. 146, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2, è consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 novembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 51

16A00958

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2015.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" ed in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

Visto, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 2005, relativo a norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015 con il quale, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene stabilito al 31 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Considerata la nota della Commissione Europea del 15 gennaio 2015 prot. n. Ares(2015)172494, relativa all'attuazione delle disposizioni transitorie per il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, con particolare riferimento alla validità dei diritti di reimpianto;

Ritenuto necessario definire le modalità di applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli nazionali;

Ritenuto necessario, ai fini del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, garantire, in caso di superamento del limite di crescita nazionale, un coerente incremento del relativo potenziale regionale;

Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 ottobre 2015;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei Ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 4 dicembre 2015 è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonché i termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai fini dei presente decreto si intende per:

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea

Regioni: le Regioni e le Province autonome

Autorità competenti: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Provincie autonome

Agea: Agea coordinamento

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013

Regolamento delegato: il regolamento (UE) 2015/560

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) 2015/561

SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 185-*bis* del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS)

Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.

Art. 2.

Autorizzazioni

1. A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del presente decreto e in attuazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213.

2. Le autorizzazioni sono concesse, con le specifiche di cui all'allegato I, ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente.

3. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili.

Art. 3.

Esenzioni dal sistema di autorizzazioni

1. Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'art. 62, paragrafo 4 del Regolamento e che soddisfano le condizioni stabilite all'art. 1 del Regolamento delegato.

2. Le Regioni possono stabilire l'obbligo della comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare.

3. Le Regioni possono decidere che l'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione e per la coltura di piante madri per marze sia commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato.

Art. 4.

Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

1. La gestione del sistema di autorizzazioni è attuata mediante l'implementazione del Registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e l'istituzione nell'ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

2. Il trasferimento del diritto di reimpianto è consentito fino al 31 dicembre 2015. Il contratto di compravendita deve essere presentato alla competente Agenzia delle entrate entro tale data.

3. Le Regioni aggiornano e consolidano entro il 1° marzo 2016 il Registro informatico pubblico dei diritti di impianto. Lo stesso è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

4. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto il beneficiario comunica telematicamente alla Regione la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione ai fini dell'aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello schedario viticolo.

Capo II

AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI

Art. 5.

Criterio di ammissibilità

1. Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Art. 6.

Autorizzazioni per nuovi impianti

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 7, le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione. Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.

2. Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni anno la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva.

3. Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'art. 46 del Regolamento.

Art. 7.

Meccanismo di salvaguardia e criteri aggiuntivi

1. Dal 2017, entro il 1° febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è fissata l'eventuale applicazione di:

a) una percentuale di incremento della superficie vitata inferiore a quella stabilita all'art. 6, comunque superiore allo 0% e la relativa superficie;

b) limitazioni al rilascio di autorizzazioni per specifiche aree;

c) criteri di ammissibilità e di priorità secondo l'art. 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato e le corrispondenti regole di attribuzione delle autorizzazioni.

2. Le eventuali limitazioni di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)* sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni: l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettiva di mercato relativa a tali prodotti e l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta od indicazione geografica protetta.

3. Ai fini del comma 1, lettera *b)* le Regioni trasmettono al Ministero una comunicazione di limitazione del rilascio di autorizzazioni in un'area specifica del proprio territorio corredata da una relazione tecnico-economica che giustifichi tale richiesta, sulla base delle motivazioni di cui al comma 2, entro il 15 gennaio di ogni anno.

4. Il Ministero ai fini del comma 1 può tenere conto delle raccomandazioni presentate entro il 15 gennaio di ogni anno da organizzazioni professionali riconosciute a livello nazionale ed operanti nel settore vitivinicolo. Tali raccomandazioni sono giustificate come descritto al comma 2, corredate da una relazione tecnico-economica e precedute da un accordo fra le parti interessante rappresentative della zona geografica di riferimento previa concertazione con le Regioni interessate.

Art. 8.

Procedura per le domande di autorizzazione per nuovi impianti

1. Le domande per le autorizzazioni di cui all'art. 6 sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in regioni differenti.

2. Le richieste ammissibili sono raccolte a livello nazionale nell'ambito del SIAN entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Il Ministero comunica alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.

Art. 9.

Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero.

2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni. L'intenzione di rinunciare è comunicata alle Regioni ed al Ministero.

3. La superficie non assegnata a seguito della rinuncia di cui al comma 2 è ripartita tra gli altri richiedenti o è riportata per l'assegnazione all'annualità successiva, secondo quanto previsto all'art. 6, paragrafo 3 secondo comma del Regolamento di esecuzione. La superficie non assegnata nel 2016 a seguito di rinuncia è riportata per l'assegnazione all'annualità successiva.

4. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero.

5. Nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero, nel rispetto del principio del mantenimento della competitività del settore a livello regionale, è comunque garantita, alle singole regioni la superficie richiesta e ammissibile uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all'art. 6, comma 1, calcolata a livello regionale.

6. Qualora, a seguito della prima attribuzione di cui al precedente comma 5, siano disponibili eventuali superfici per il raggiungimento del livello di cui all'art. 6 comma 1, le stesse sono assegnate alle regioni che hanno registrato richieste in esubero rispetto alla relativa percentuale di cui al comma 5. Tale assegnazione sarà effettuata proporzionalmente alle maggiori superfici richieste ed ammesse rispetto alle relative percentuali di cui al comma 5.

7. Ai singoli richiedenti il numero totale degli ettari disponibili è, comunque, assegnato proporzionalmente alle superfici richieste ed ammissibili.

8. In caso di applicazione dell'art. 7, tale assegnazione è attuata secondo i criteri di cui al relativo comma 1.

Capo III

AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTI

Art. 10.

Autorizzazioni per reimpianti

1. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni competenti. Tale autorizzazione è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura, ovvero la superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

2. Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.

3. Il presente articolo non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.

Art. 11.

Procedura per le domande di autorizzazioni per reimpianti

1. Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1° gennaio 2016 sono presentate alle Regioni in qualunque momento dell'anno entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione.

2. Nel caso di reimpianto anticipato le domande comprendono inoltre l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

3. Se la superficie da reimpiantare non corrisponde alla stessa superficie estirpata, la Regione competente verifica che al momento dell'impianto il richiedente abbia il possesso della superficie nei termini previsti all'art. 5 e rispetti le eventuali restrizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* del presente decreto.

4. Le Regioni svolgono l'istruttoria e verificano i requisiti.

Art. 12.

Rilascio di autorizzazioni per reimpianti

1. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

2. Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, le autorizzazioni, senza ulteriore comunicazione da parte delle Regioni, sono da considerarsi concesse automaticamente alla data in cui la superficie è stata estirpata. Fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo disciplinato dalle Regioni, il produttore interessato presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.

Capo IV

CONVERSIONI, MODIFICHE, COMUNICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13.

Conversione in autorizzazioni di diritti di impianto in capo ai produttori

1. I titolari di diritto di impianto presentano alla Regione competente le richieste di conversione in autorizzazione a decorrere dal 15 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto.

2. L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015.

3. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Art. 14.

Modifica della superficie per cui è concessa l'autorizzazione

1. Su domanda del richiedente, un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 7.

Art. 15.

Comunicazioni

1. Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 11 del Regolamento di esecuzione, Agea comunica al Ministero:

- *Entro il 15 febbraio di ogni anno:*

a) le superfici sulle quali è stata accertata la presenza di impianti privi di autorizzazioni;

b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella campagna precedente;

c) l'elenco delle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore di cui all'art. 65 del Regolamento.

- *Entro il 15 ottobre di ogni anno:*

a) le domande ricevute;

b) le domande respinte;

c) le autorizzazioni per reimpianti concessi;

d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni.

2. A norma dell'art. 11, paragrafo 7, del Regolamento di esecuzione le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per almeno dieci campagne successive a quella in cui sono state presentate.

Art. 16.

Attuazione, controlli e sanzioni

1. Le modalità attuative del presente decreto nonché quelle per definire le verifiche ed i controlli di cui all'art. 12 del Regolamento di esecuzione sono definite da Agea di concerto con le Autorità competenti.

2. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a quanto disposto dall'art. 89, paragrafo 4, del regolamento 1306/2013.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle modalità attuative di cui al comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 71 del Regolamento, all'art. 64, paragrafo 4, lettera *d)* del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'art. 5 del Regolamento delegato. Restano, inoltre, valide le sanzioni nazionali previste dall'art. 2 del decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 6 (Riserva regionale dei diritti di impianto), 9 (Concessione dei diritti di nuovo impianto) e 12 (Reimpianto anticipato) relativi al regime dei diritti di impianto del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 sono abrogati a partire dalla data del 1° gennaio 2016.

2. Nell'art. 10 (Estirpazione e concessione del diritto) e nell'art. 11 (Reimpianto da diritto) del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 il termine "diritto" è sostituito dal termine "autorizzazione".

3. Al termine del primo anno di applicazione del presente decreto si procederà alla verifica dei risultati ottenuti al fine di apportare eventuali modifiche al sistema autorizzativo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 237

ALLEGATO *I*

Specifiche contenute nell'Autorizzazione per nuovo impianto, reimpianto od originata da diritto di impianto.

Le autorizzazioni contengono le seguenti specifiche:

a) Codice unico di identificazione dell'azienda agricola;

b) Tipo di autorizzazione (nuovi impianti, conversione di diritti, reimpianti);

c) Codice identificativo della pratica;

d) Regione di rilascio;

e) Data di rilascio;

f) Data termine validità;

g) Superficie autorizzata, superficie impiantata e superficie residua.

16A00918

DECRETO 18 gennaio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP, in Bossolasco, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protet-

te (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte";

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte";

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte";

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte";

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo pubblico Inoq, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela e la Valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 dicembre 2003 e riconfermato con decreto del 4 dicembre 2006, con decreto del 3 dicembre 2009 e con decreto del 14 dicembre 2012, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP con sede legale in Via Umberto I n. 1 - Bossolasco (CN), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A00921

DECRETO 18 gennaio 2016.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP, in Cosenza e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Terre di Cosenza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP, con sede legale in Cosenza, c/o la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cosenza, in via Calabria n. 33, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOP Terre di Cosenza;

Considerato che la DOC Terre di Cosenza è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la denominazione Terre di Cosenza. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione citata, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cosenza, con le note prot. n. 21765 del 2 dicembre 2015 e n. 22886 del 22 dicembre 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC Terre di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 sulla DOC Terre di Cosenza. Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP, con sede legale in Cosenza, c/o la Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cosenza, in via Calabria n. 33, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Terre di Cosenza.

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Terre di Cosenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 gennaio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A00923

DECRETO 20 gennaio 2016.

Modifica del decreto 8 agosto 2012, recante: «Riconoscimento del Consorzio vini di Romagna e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Romagna Albana e alle DOC Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Vini di Romagna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG "Romagna Albana" e per le DOC "Colli di Faenza", "Colli d'Imola", "Romagna";

Visto il decreto del 7 settembre 2015 di conferma dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG "Romagna Albana", per le DOC "Colli di Faenza", "Colli d'Imola", "Romagna" e conferimento dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le IGT "Forlì", "Ravenna" e "Rubicone";

Considerato che il Consorzio Vini di Romagna, nello statuto da ultimo approvato da questa Amministrazione, richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, anche per la IGT "Sillaro o Bianco del Sillaro";

Considerato che, a seguito della verifica di rappresentatività eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata indicazione geografica, con nota prot. n. S20/327/2016 dell'8 gennaio 2016, il Consorzio Vini di Romagna ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010 per la IGT "Sillaro o Bianco del Sillaro";

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'incarico a suo tempo attribuito con decreto dell'8 agosto 2012 conferendo, pertanto, al Consorzio Vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC "Sillaro o Bianco del Sillaro";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Vini di Romagna, con sede legale in Forlì, Corso della Repubblica, n. 5, riconosciuto con decreto dell'8 agosto 2012, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC "Sillaro o Bianco del Sillaro", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Reg. (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica l'incarico attribuito al Consorzio Vini di Romagna di cui al decreto 8 agosto 2012, successivamente integrato con il decreto 7 settembre 2015 ed ha la medesima durata prevista dal decreto 7 settembre 2015.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto dell'8 agosto 2012 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione "Sillaro o Bianco del Sillaro", ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A00922

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 25 novembre 2015.

Modalità e tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha disposto che, per i contributi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti;

Visto il comma 61 del medesimo articolo della legge n. 147 del 2013, che prevede che siano i soggetti erogatori dei predetti contributi a disciplinare le modalità e i tempi di restituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede le forme nelle quali sono attribuiti i benefici determinati dagli interventi di sostegno pubblico alle imprese, tra le quali il contributo in conto capitale;

Ritenuto di dover impartire, ai sensi del citato comma 61 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, le opportune direttive agli uffici del Ministero dello sviluppo economico titolari dei procedimenti di concessione di contributi in conto capitale, ai fini dell'attuazione della normativa in materia di delocalizzazione sopra richiamata, disciplinando, in particolare le modalità e i tempi di restituzione dei contributi;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

ADOTTA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "contributo in conto capitale": forma di beneficio prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concesso ed erogato per la realizzazione di progetti e opere e per l'acquisto di beni strumentali con effetto durevole sull'impresa beneficiaria, calcolato in percentuale sul totale dell'investimento, non prevedente restituzione di capitale o pagamento di interessi;

b) "delocalizzazione": avvio, entro tre anni dalla concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un contributo in conto capitale e presso un'unità produttiva ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione europea, della produzione di uno o più prodotti già realizzati, con il sostegno pubblico, presso un'unità produttiva ubicata in Italia, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in concomitanza con la riduzione dei livelli produttivi presso la predetta unità in Italia e la conseguente riduzione dell'occupazione pari almeno al 50 per cento;

c) "uffici del Ministero": gli uffici del Ministero dello sviluppo economico titolari di procedimenti di concessione di contributi in conto capitale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati dal 1° gennaio 2014.

2. La presente direttiva non si applica:

a) ai provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati entro il 31 dicembre 2013;

b) alle agevolazioni concesse nelle forme di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, diverse dal contributo in conto capitale;

c) alle agevolazioni concesse nella forma del contributo alla spesa, in quanto concesso in conto esercizio e a sostegno della ricerca e dell'innovazione e non della produzione di beni;

d) ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto assimilabili al contributo in conto interessi previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

e) alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, limitatamente alla quota rimborsabile.

Art. 3.

Modalità di calcolo della riduzione dell'occupazione

1. La misura della riduzione degli occupati nell'unità produttiva ubicata in Italia, interessata dalla delocalizzazione, è verificata attraverso il confronto fra il numero medio di occupati rilevato, sulla base delle dichiarazioni presentate dall'impresa all'INAIL, nell'anno in cui è intervenuta la concessione del contributo in conto capitale e il numero medio di occupati conseguente alla delocalizzazione.

Art. 4.

Menzione nei provvedimenti di concessione

1. Gli uffici del Ministero introducono nei provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati a partire dalla data di ricezione della presente direttiva i riferimenti alla norma recata dall'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché la conseguente causa di revoca delle agevolazioni, con la precisazione che restano confermate tutte le altre cause di revoca previste dalla specifica normativa in base alla quale il contributo è concesso.

2. Per quanto riguarda i provvedimenti di concessione adottati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di ricezione della presente direttiva da parte degli uffici del Ministero, la notifica della causa di revoca introdotta dall'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle imprese destinatarie dei predetti provvedimenti è assolta tramite la pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.

Art. 5.

Dichiarazione da richiedere all'impresa beneficiaria

1. Gli uffici del Ministero provvedono ad acquisire dai soggetti beneficiari del contributo, in occasione di ciascuna erogazione dell'agevolazione e fino al compimento del terzo anno dalla data di concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale è attestata l'assenza di delocalizzazione e assunto l'impegno a comunicare tempestivamente ai predetti uffici l'eventuale delocalizzazione e a restituire, in tal caso, con le modalità indicate all'art. 6, il contributo in conto capitale concesso dall'Amministrazione.

Art. 6.

Modalità di restituzione del contributo in conto capitale

1. In caso di delocalizzazione, gli uffici del Ministero provvedono tempestivamente a notificare al soggetto beneficiario delle agevolazioni, con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, il provvedimento di revoca totale del solo contributo in conto capitale, specificando le modalità di restituzione delle eventuali quote del contributo medesimo già erogate, che sono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. In applicazione dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, all'eventuale recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di interessi.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 223

16A00919

DECRETO 17 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di servizi Factory Service», in San Paolo Bel Sito e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa di servizi Factory Service»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di patrimoniale di € 303.088,00 si riscontra una massa debitoria di € 354.349,00 ed un patrimonio netto negativo di € 51.261,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa di servizi Factory Service», con sede in San Paolo Bel Sito (NA), (codice fiscale 03994420234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sergio Locoratolo (codice fiscale LCRSRG68C07F839J), nato a Napoli il 7 marzo 1968 ed ivi domiciliato in via Andrea d'Isernia I n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00670

DECRETO 17 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Work Rent società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Work Rent Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 969.617,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 1.222.110,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 252.632,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Work Rent Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 06819550960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiano Di Giosa (codice fiscale DGSCST75P03D086N), nato il 3 settembre 1975 e domiciliato in Roma, viale Parioli n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00672

DECRETO 17 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Master Security società cooperativa in liquidazione», in Mentana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Master Security Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 40.286,00, si riscontra una massa debitoria di € 97.561,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 57.275,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Master Security Società cooperativa in liquidazione», con sede in Mentana (RM) (codice fiscale 11658731002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mariantonietta Ciccimarra (codice fiscale CCCMNT72E53L049K), nata il 13 maggio 1972 e domiciliata in Bari, via Melo n. 70.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00673

DECRETO 17 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giochicolorati S.G. - società cooperativa in liquidazione», in Casoria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "GIOCHICOLORATI S.G. - SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 286.438,00, si riscontra una massa debitoria di € 773.562,00 ed un patrimonio netto negativo di € 489.637,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "GIOCHICOLORATI S.G. SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Casoria (NA) (codice fiscale 03706051210) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiano Di Giosa (codice fiscale DGSCST75P03D086N), nato il 3 settembre 1975 e domiciliato in Roma, viale Parioli n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00960

DECRETO 21 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Faro Società cooperativa sociale a r.l. onlus», in Castiglione delle Stiviere e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Faro Società cooperativa sociale a r.l. onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 40.192,00, si riscontra una massa debitoria di € 60.386,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 23.378,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Faro Società cooperativa sociale a r.l. onlus», con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) (codice fiscale 02375120207) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Bice Moretti (codice fiscale MRT BCI 68R42 H143R) nata a Quistello (MN) il 2 ottobre 1968, e domiciliata in Mantova (MN), via Learco Guerra n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A00671

DECRETO 23 dicembre 2015.

Semplificazioni procedurali relative alle modalità di completamento di programmi agevolati ai sensi del decreto 24 aprile 2015, riguardante il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2015, recante i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il rafforzamento della competitività complessiva di imprese localizzate nelle regioni ex Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1 dello stesso decreto 24 aprile 2015 che prevede che le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, in una delle seguenti forme alternative:

per i soli programmi di importo inferiore o uguale a euro 400.000,00, nella forma di contributo in conto impianti, per una percentuale massima delle spese ammissibili pari al 50 per cento;

finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 5, comma 4, lettera *d)*, dello stesso decreto 24 aprile 2015, che, per i programmi che accedono alle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti, prevede la realizzazione del programma di investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2015;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 4, lettera *f)*, dello stesso decreto 24 aprile 2015, che, per i programmi che accedono alle agevolazioni nella forma di finanziamento agevolato, prevede la realizzazione del programma di investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2016;

Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 2771 del 30 aprile 2015, che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20 marzo 2013 relativamente all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) e, in particolare, le norme specifiche applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria;

Considerato che la suddetta decisione è intervenuta successivamente al richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 e che pertanto è possibile, rispetto a quanto previsto dallo stesso provvedimento, introdurre ulteriori disposizioni e semplificazioni procedurali al fine di assicurare la completa realizzazione del più ampio numero di iniziative e il pieno utilizzo delle risorse di origine comunitaria;

Tenuto conto delle difficoltà segnalate dalle imprese che hanno optato per l'agevolazione in forma di contributo in conto impianti in merito al completamento dell'investimento entro il predetto termine del 31 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno integrare, sulla base della sopra citata decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, le disposizioni relative all'ultimazione dei programmi che accedono alle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti prevedendo la possibilità di completare tali iniziative anche oltre il 31 dicembre 2015, a condizione che per le spese sostenute successivamente alla predetta data e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente sia richiesta dalle imprese beneficiarie, in luogo del predetto contributo in conto impianti, una agevolazione nella forma di finanziamento agevolato;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e termini per l'ultimazione degli investimenti per le iniziative che accedono alle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti

1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi che accedono alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione dell'uso dell'energia

primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva localizzata nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e che non risultino essere stati ultimati entro il termine del 31 dicembre 2015 previsto all'art. 5, comma 4, lettera *d)*, dello stesso decreto 24 aprile 2015, il termine di ultimazione può essere prorogato al 30 settembre 2016, previa rideterminazione delle agevolazioni concedibili secondo quanto stabilito all'art. 2.

2. Per termine di ultimazione si intende la data dell'ultimo pagamento effettuato sul programma o progetto agevolato, giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

3. Ai fini della proroga di cui al comma 1, le imprese beneficiarie presentano un'apposita richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente decreto e presentata con le modalità e nei termini di cui al comma 5, in cui dichiarano l'ammontare delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015 e rinunciano espressamente, per le spese sostenute oltre tale termine, alla concessione del contributo in conto impianti previsto all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, optando per una agevolazione nella forma di finanziamento agevolato nella percentuale nominale massima stabilita all'art. 2, comma 2.

4. Alla richiesta di cui al comma 3 è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 al presente decreto, concernente i dati utili per il calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della richiesta di proroga, per il quale sia stato approvato e depositato il relativo bilancio, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi. Tale dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o da un suo procuratore speciale ed è controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. La richiesta di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o da un suo procuratore speciale, è trasmessa, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 4, entro il 31 marzo 2016 al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) poie-efficienza@pec.mise.gov.it.

6. Il Ministero dello sviluppo economico può approvare la richiesta di cui al comma 3 solo previo svolgimento delle verifiche relative alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato previste dall'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015. Per ciascuna richiesta approvata, con una specifica nota del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono indicate le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di erogazione sulla base della rideterminazione delle agevolazioni concedibili di cui all'art. 2, fermo restando che la rendicontazione finale di spesa deve essere presentata entro 30 giorni dal termine di ultimazione dell'investimento.

Art. 2.

Rideterminazione delle agevolazioni concedibili

1. Per i programmi che beneficiano della proroga di cui all'art. 1, comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, l'ammontare complessivo delle agevolazioni nella forma del contributo in conto impianti è rideterminato, sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento delle previste attività di verifica.

2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni comprende anche una quota di finanziamento agevolato per una percentuale nominale pari al 50 per cento delle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2015 e, comunque, non oltre il termine di cui all'art. 1, comma 1.

3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 2, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria secondo le modalità stabilite all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 216

ALLEGATO *N. 1*

DM 23 DICEMBRE 2015

Semplificazioni procedurali relative alle modalità di completamento dei programmi agevolati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015

RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30 SETTEMBRE 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA E DI RIDETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL DM 23/12/2015 PER LE SPESE EFFETTUATE OLTRE IL 31/12/2015

Spettabile Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

C.F.:………

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):……………………………………………….

Denominazione impresa: ………………………………………………………………………………………...

con sede legale in ………………….., prov. ……., CAP ………., via e n. civ. ……………………………………..

Natura giuridica: ……………………………

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Cognome: …………………. Nome: ………………………… Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./....

Provincia: ………………………. Comune (o Stato estero) di nascita ……………………………………………………

C.F. firmatario: ………………………. in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ………………………

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA CHE

a) l'impresa ha ottenuto, con provvedimento di concessione n. ……… del ……………, un'agevolazione di euro …………………… nella forma di contributo in conto impianti, a valere sulla misura di incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 e riguardante un programma di investimento identificato con n° ID ……………. CUP ……………….. relativo all'unità produttiva ubicata nel comune di ………………………………………………………………………… prov. …., via e n. civ. ………………………………………………., comportante spese ritenute ammissibili per euro …………………………;

b) alla data del 31 dicembre 2015:

☐ l'impresa ha sostenuto spese giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente per € ………[1] corrispondente al ……..% delle spese ritenute ammissibili e pertanto il programma non risulta ultimato;

☐ il programma non risulta avviato;

---

[1] Indicare l'ammontare delle spese sostenute nell'ambito del programma entro il 31 dicembre 2015 e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

DICHIARA INOLTRE

- .... di rinunciare espressamente a richiedere, per le spese sostenute oltre il 31 dicembre 2015, agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 essendo consapevole che su tali spese potranno essere riconosciute unicamente agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 50 per cento;

CHIEDE

una proroga del termine di ultimazione del programma al 30 settembre 2016 e la rideterminazione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM 23 dicembre 2015, impegnandosi a restituire il finanziamento agevolato in ……. anni.

ALLEGA

☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati dell'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazione, per il quale sia stato approvato e depositato il relativo bilancio, ovvero – nel caso di imprese individuali e società di persone – per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi;

☐ In caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, copia della procura e documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

FIRMA DIGITALE

ALLEGATO N. 2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AI DATI UTILI PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 24 APRILE 2015

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

C.F.:……

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):……………………………………………….

Denominazione impresa: ……………………………………………………………………………………………...

con sede legale in ………………….., prov. ……., CAP ……….., via e n. civ. ………………………………………..

Natura giuridica: ……………………………

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Cognome: …………………. Nome: ………………………… Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./....

Provincia: ………………………. Comune (o Stato estero) di nascita …………………………………….………………

C.F. firmatario: ………………………. in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ………………………

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA CHE

ai fini del calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, i valori indicati nella tabella di seguito riportata sono quelli desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della richiesta di proroga ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Dati relativi al Conto economico	**Esercizio (…..)**
Risultato prima delle imposte	
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (sezione B, punto 10, lettera A)	
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (sezione B, punto 10, lettera B)	

Luogo e data: ……………………………

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore
FIRMA DIGITALE

Il/La sottoscritto/a: .... nato/a a: .... il .... C.F.: .... residente a: ………..................................... in qualità di

……………………………..…….. (*indicare l'ipotesi che ricorre: Presidente del collegio sindacale, revisore legale, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro o responsabile del centro di assistenza fiscale e comunque figura terza all'impresa*) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato, attesta che i dati esposti nella tabella sopra riportata sono quelli desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della richiesta di proroga ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o da altra documentazione contabile.

Luogo e data: ……………………………

Il Presidente del Collegio sindacale
(ovvero altra figura di cui all'art. 8, comma 4, lettera l) del D.M. 24 aprile 2015)

16A00920

DECRETO 30 dicembre 2015.

Scioglimento della «S.L. - Servizi Logistici società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore:

Decreta:

Art. 1.

La «S. L. - Servizi logistici società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 09775061006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Ferroni, nato a Roma il 23 novembre 1970 (codice fiscale FRRLCU70S23H501C), ivi domiciliato in via Cipro n. 4/H.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

16A00962

DECRETO 11 gennaio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Postelegrafonica società cooperativa per la casa in liquidazione», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Postelegrafonica Società cooperativa per la casa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 18.942.980,00, si riscontra una massa debitoria di 20.560.898,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.654.227,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta società, non ritenute valide dalla competente Divisione VI, anche in considerazione del fatto che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 conferma lo stato di decozione della cooperativa;

Tenuto conto che la competente Divisione VI, a seguito delle controdeduzioni presentate, ha richiesto al liquidatore la documentazione bancaria utile ad attestare il radicale mutamento delle condizioni liquidatorie e un piano di risanamento sottoscritto con i maggiori creditori come previsto dall'ex art. 67 legge fallimentare, al fine di verificare il permanere o l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, e che tale richiesta è rimasta inevasa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Postelegrafonica Società cooperativa per la casa in liquidazione», con sede in Forlì (Forlì-Cesena) (codice fiscale 00393090402) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elena Tapetto (C.F. TPTLNE84M67L736G), nata a Venezia il 27 agosto 1974, e domiciliata in Ferrara, via Tognazzi n. 1/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 gennaio 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A00961

DECRETO 14 gennaio 2016.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «SA Barita società cooperativa», in Gonnesa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. del 9 gennaio 2015 n. 1/SGC/2015 con il quale la società cooperativa "SA BARITA Società cooperativa a r.l." con sede in Gonnesa (CA), è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. per un periodo di 12 mesi ed il dott. Carlo Crobeddu ne è stato nominato Commissario Governativo;

Considerato che la gestione commissariale si è resa necessaria per sanare talune irregolarità riscontrate nel corso della revisione effettuata dall'Associazione di rappresentanza che si intende qui richiamata, e precisamente:

- costruzione in difformità rispetto alla concessione edilizia;

- mancato ripristino della compagine sociale con l'ammissione di nuovi soci che subentrino nell'assegnazione degli alloggi ai soci receduti;

- mancata nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;

Preso atto che nelle relazioni del 31 marzo 2015 e del 7 agosto 2015 il commissario ha illustrato le attività svolte nei primi mesi di attività ed ha rappresentato specificamente di essersi attivato per:

- sanare gli abusi edilizi nel cantiere di Monte Cresia attraverso la demolizione parziale dell'ultimo piano delle 13 unità abitative e la modifica del profilo longitudinale altimetrico del fabbricato attraverso la realizzazione di una rampa di accesso alle ultime 5 unità abitative della schiera;

- seguire la causa in corso contro il direttore dei lavori del Cantiere Monte Cresia, Antonio Pintore, responsabile delle opere realizzate in difformità alla concessione edilizia che hanno provocato gli abusi edilizi;

- seguire le problematiche inerenti gli accertamenti ICI e la riscossione del saldo del Contributo Regionale a fondo perduto, ex legge n. 179/92;

- cercare di superare la grave situazione debitoria dell'ente nei confronti dei soci dimissionari, dei fornitori e della Banche di Sassari e Unipol;

- tentare di ripristinare la compagine sociale che consenta di assegnare tutti gli alloggi residui;

Vista la relazione al 31 dicembre 2015 nella quale il Commissario governativo ha illustrato le numerose e complesse problematiche emerse nel corso della gestione che non hanno ancora consentito il completo adempimento del mandato ministeriale in scadenza il 9 gennaio 2015;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di consentire il completamento delle necessarie operazioni per la regolarizzazione del funzionamento della gestione societaria;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia "SA BARITA SOCIETÀ COOPERATIVA" con sede in Gonnesa (CA), C.F. 90002160928, è prorogata per 6 (sei) mesi, sino al 9 luglio 2016. Al dott. Carlo Crobeddu sono confermati i poteri già conferiti con la nomina nella carica di commissario governativo.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A00959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Aurobindo»

Estratto determina n. 50/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: CIPROFLOXACINA AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. - Via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (Varese) - Italia.

Confezioni:

"250 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573017 (in base 10) 19KRST (in base 32);

"250 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573029 (in base 10) 19KRT5 (in base 32);

"250 mg compresse rivestite con film" 16 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573031 (in base 10) 19KRT7 (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573043 (in base 10) 19KRTM (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573056 (in base 10) 19KRU0 (in base 32);

"500 mg compresse rivestite con film" 16 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573068 (in base 10) 19KRUD (in base 32);

"750 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573070 (in base 10) 19KRUG (in base 32);

"750 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573082 (in base 10) 19KRUU (in base 32);

"750 mg compresse rivestite con film" 16 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573094 (in base 10) 19KRV6 (in base 32);

Forma Farmaceutica:

Compresse rivestite con film.

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

250 mg, 500 mg, 750 mg di ciprofloxacina (come cloridrato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina;

Sodio amido glicolato (Tipo *A)*;

Povidone (K30);

Silice colloidale anidra;

Magnesio stearato;

Rivestimento:

Ipromellosa;

Titanio diossido (E171);

Macrogol 400.

Produzione principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited, Unit I - Survey Nos. 388 & 389, Borpatla Village, Hatnoora Mandal, Medak District Andhra Pradesh - 502 296 India.

Produzione:

Aurobindo Pharma Limited - UNIT III - Survey Nos. 313 & 314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Telangana 500 090 India.

Confezionamento primario e secondario:

Aurobindo Pharma Limited - UNIT III - Survey Nos. 313 & 314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Telangana 500 090 India.

Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII (SEZ) Special Economic Zone (Pharma), Plot No. S1 (Part), Survey.Nos. 411/P, 425/P, 434/P, 435/P, 458/P, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Telangana - 509302 India.

APL Swift services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia - BBG 3000 Malta (confezionamento secondario).

Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C. - Via Morandil, 28 - 21047 Saronno (VA) – Italia (confezionamento secondario).

Alloga (Italia) S.r.l Corso Stati Uniti, 9/A - 35127 Padova - Italia (confezionamento secondario).

Controllo di qualità:

APL Swift services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia - BBG 3000 Malta.

Zeta Analytical limited - Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire - WD24 4YR Regno Unito.

Kennet Bioservices Limited 6 Kingsdown orchard, Hyde road, Swindon, Wiltshire SN2 7RR Regno Unito.

MCS Laboratories Limited Whitecross road, Tideswell, Buxton SK17 8NY - Regno Unito.

ACE Laboratories Limited 3rd Floor, Cavendish house, 369 burnt oak broadway, edgware HA8 5AW Regno Unito.

Aurobindo Pharma Limited - Unit III - Survey Nos. 313 & 314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Telangana 500 090 India.

Aurobindo Pharma Limited - Unit VII (Sez) Special Economic Zone (Pharma), Plot No. S1 (Part), Survey.Nos. 411/P, 425/P, 434/P, 435/P, 458/P, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Telangana - 509302 India.

Rilascio dei lotti:

Milpharm Limited – Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD - Regno Unito.

APL Swift services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia - BBG 3000 Malta.

Indicazioni terapeutiche:

Ciprofloxacina Aurobindo compresse rivestite con film è indicata nel trattamento delle infezioni riportate sotto (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Prima di iniziare la terapia, si deve prestare particolare attenzione alle informazioni disponibili sulla resistenza alla ciprofloxacina.

Si raccomanda di fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Adulti.

Infezioni delle basse vie respiratorie sostenute da batteri Gram-negativi:

polmonite;

riacutizzazioni di broncopneumopatia cronica ostruttiva;

infezioni broncopolmonari in corso di fibrosi cistica o di bronchiectasie;

Otite media cronica purulenta;

Riacutizzazioni di sinusite cronica, particolarmente se causate da batteri Gram-negativi;

Infezioni delle vie urinarie;

Uretrite e cervicite gonococciche;

Epididimo-orchite, compresi i casi da Neisseria gonorrhoeae;

Malattia infiammatoria pelvica, compresi i casi da Neisseria gonorrhoeae.

Nelle infezioni dell'apparato genitale di cui sopra, qualora siano sostenute da Neisseria gonorrhoeae o ritenute tali, è particolarmente importante ottenere informazioni locali sulla prevalenza di resistenza alla ciprofloxacina e confermarne la sensibilità tramite prove di laboratorio.

Infezioni del tratto gastroenterico (ad es. diarrea del viaggiatore);

Infezioni intraddominali;

Infezioni della cute e dei tessuti molli causate da batteri Gram-negativi;

Otite esterna maligna;

Infezioni ossee ed articolari;

Trattamento di infezioni in pazienti neutropenici;

Profilassi di infezioni in pazienti neutropenici;

Profilassi di infezioni invasive da Neisseria meningitidis

Antrace inalatorio (profilassi e terapia dopo esposizione).

Ciprofloxacina Aurobindo può essere usata in pazienti neutropenici con febbre che si sospetta sia dovuta ad una infezione batterica.

Bambini e adolescenti.

Infezioni broncopolmonari in corso di fibrosi cistica, causate da Pseudomonas aeruginosa;

Infezioni complicate delle vie urinarie e pielonefrite;

Antrace inalatorio (profilassi e terapia dopo esposizione);

La ciprofloxacina può anche essere usata per trattare infezioni gravi nei bambini e negli adolescenti, qualora lo si ritenga necessario.

Il trattamento deve essere iniziato solo da medici con esperienza nel trattamento della fibrosi cistica e/o di infezioni gravi nei bambini e negli adolescenti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione "250 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573029 (in base 10) 19KRT5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,34.

Confezione "500 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573043 (in base 10) 19KRTM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,01.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,53.

Confezione "750 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043573082 (in base 10) 19KRUU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,42.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CIPROFLOXACINA AUROBINDO è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00750

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Cipla»

Estratto determina n. 48/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: IMATINIB CIPLA.

Titolare AIC: Cipla Europe NV Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerp Belgio.

Confezioni:

"100 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408018 (in base 10) 19DQNL (in base 32);

"100 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408020 (in base 10) 19DQNN (in base 32);

"100 mg capsule rigide" 120 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408032 (in base 10) 19DQP0 (in base 32);

"100 mg capsule rigide" 180 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408044 (in base 10) 19DQPD (in base 32);

"400 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408057 (in base 10) 19DQPT (in base 32);

"400 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408069 (in base 10) 19DQQ5 (in base 32);

"400 mg capsule rigide" 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408071 (in base 10) 19DQQ7 (in base 32);

Forma farmaceutica: Capsula rigida.

Composizione: Ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo:

100 mg, 400 mg di imatinib (come mesilato).

Eccipienti:

Contenuto della capsula:

Lattosio anidro;

Crospovidone (Tipo *B)*;

Silice colloidale anidra;

Magnesio stearato.

Involucro della capsula:

Gelatina;

Ferro ossido rosso (E172);

Ferro ossido giallo (E172);

Titanio diossido (E117);

Sodio laurilsolfato;

Produttore principio attivo:

Cipla Ltd. Plot No. 285, 286 & 287, KIADB IVth Phase, Bommasandra - Jigani Link Road, Industrial Area, Bommasandra, Bangalore, 560105 India.

Produzione e confezionamento primario e secondario:

Cipla Ltd., (Unit *VI)* Plot No. L-139, S-103 & M-62, Verna industrial estate, Verna Goa, 403 722 India.

Controllo dei lotti:

Select Pharma Laboratories Limited 55 Stirling Enterprise Park, Stirling, FK7 7RP Regno Unito.

Select Bio Laboratories Limited Biocity Scotland, Bo'ness Road, Motherwell, Lanarkshire, ML1 5UH Regno Unito.

Minerva Scientific Limited Minerva House, Unit 2 Stoney Gate Road, Spondon, Derby DE21 7RY Regno Unito.

Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Kollarovo nam. 9, 811 07 Bratislava 1 Repubblica Slovacca.

Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Mudronova 25, 921 01 Piest'any Repubblica Slovacca.

Rilascio dei lotti:

Cipla (EU) Limited 4th Floor, 1 Kingdom Street, Londra, W26BY Regno Unito.

S&D Pharma CZ, spol. s r.o. Theodor 28, 27308 Pchery (Pharmos a.s. facility) Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche:

Imatinib Cipla è indicato per il trattamento di:

pazienti pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcrabl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato trattamento di prima linea.

pazienti pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica.

pazienti adulti con LMC Ph+ in crisi blastica.

pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia.

pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia.

pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR).

pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFRa.

L'effetto di imatinib sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

Imatinib Cipla è indicato per

il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117).

il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante.

il trattamento di pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico non eleggibili per la chirurgia. Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nella LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta obiettiva nei pazienti adulti con GIST e DFSP non operabili e/o metastatici e di sopravvivenza libera da recidive nel trattamento adiuvante di GIST. L'esperienza con imatinib in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata. Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste patologie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione "100 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408018 (in base 10) 19DQNL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione "100 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408020 (in base 10) 19DQNN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione "100 mg capsule rigide" 120 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408032 (in base 10) 19DQP0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 557,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1046,36.

Confezione "100 mg capsule rigide" 180 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408044 (in base 10) 19DQPD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione "400 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408057 (in base 10) 19DQPT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione "400 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408069 (in base 10) 19DQQ5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione "400 mg capsule rigide" 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 043408071 (in base 10) 19DQQ7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale IMATINIB CIPLA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IMATINIB CIPLA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, internista, ematologo e pediatra in caso di indicazioni pediatriche (RNRL).

Condizioni e modalità di impiego solo per la confezione n classe di rimborsabilità A

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00752

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Doc»

Estratto determina n. 47/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: IMATINIB DOC.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. Via Turati 40 20121 Milano.

Confezione "100 mg capsule" 120 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 044088019 (in base 10) 1B1GQM (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsula.

Composizione: Ogni capsula contiene:

Principio attivo:

100 mg di imatinib (come mesilato).

Eccipienti:

Contenuto della capsula:

Magnesio stearato (E572).

Involucro della capsula:

Ferro ossido nero (E172);

Ferro ossido rosso (E172);

Ferro ossido giallo (E172);

Titanio diossido (E171);

Gelatina.

Inchiostro di stampa:

Gommalacca;

Ferro ossido nero (E172);

Glicol propilenico (E1520);

Ammonio idrossido (E527).

Produttore/i del principio attivo.

Synthon s.r.o. Brněnská 32, 678 01 Blansko Repubblica Ceca.

Synthon Argentina S.A. Ruta 11 km 325, 2200 San Lorenzo, Provincia de Santa Fe Argentina.

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceuticals Co., Ltd. 99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang, 318000 Cina.

Changzhou Watson Fine Chemical Co., Ltd Weitang Chemical Zone, New District, Changzhou Jiangsu, 213033 Cina.

Produzione dell'intermedio.

Produzione e confezionamento primario e secondario.

Natco Pharma Limited Plot No. A-3, UPSIDC Industrial area, Selaqui, Dehradun, Uttarakhand, 248197 India.

Controllo dei lotti e rilascio dei lotti.

Synthon BV Microweg 22, 6545 CM Nijmegen Paesi Bassi.

Confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti e rilascio dei lotti

Synthon Hispania SL C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona Spagna.

Controllo dei lotti.

Quinta-Analytica s.r.o.n Pražská 1486/18c, 102 00 Prague 10 Repubblica Ceca.

Labor L+S AG Mangelsfeld 4, 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach Germania.

ITEST plus s.r.o. Kladská 1023, 500 23 Hradec Králové (sede amministrativa) Repubblica Ceca.

Confezionamento primario e secondario e controllo dei lotti.

Combino Pharm (Malta) Ltd. HF60 Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG3000 Malta.

Pharmaceutical Works Polpharma SA ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard, Gdański Polonia.

GE Pharmaceuticals Ltd Industrial Zone, Chekanitza – South area, 2140 Botevgrad Bulgaria.

Confezionamento primario e secondario.

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Straße 51-61, D-59320 Ennigerloh (sede legale) Germania.

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Neptunus 12, 8448 CN, Heerenveen Paesi Bassi.

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Appelhof 13, 8465 RX, Oude Haske Paesi Bassi.

Confezionamento secondario.

S.C.F. S.N.C. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7, 26824, Cavenago d'Adda, Lodi (LO) Italia.

Indicazioni terapeutiche.

IMATINIB DOC è indicato per il trattamento di:

pazienti pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea.

pazienti pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica.

pazienti adulti con LMC Ph+ in crisi blastica.

pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia.

pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia.

pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR).

pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFRa.

L'effetto di IMATINIB DOC sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

IMATINIB DOC è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117).

il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante.

il trattamento di pazienti adulti con dermatofibrosarcomaprotuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico non elegibili per la chirurgia.

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nella LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta obiettiva nei pazienti adulti con GIST e DFSP non operabili e/o metastatici e di sopravvivenza libera da recidive nel trattamento adiuvante di GIST. L'esperienza con imatinib in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata (vedere paragrafo 5.1). Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste patologie, ad eccezione di quelle condotte nella LMC di nuova diagnosi in fase cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "100 mg capsule" 120 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 044088019 (in base 10) 1B1GQM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 464,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 871,97.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale IMATINIB DOC è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IMATINIB DOC è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, internista, ematologo e pediatra in caso di indicazioni pediatriche (RNRL).

Condizioni e modalità di impiego solo per la confezione classe di rimborsabilità in A

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nelsupplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del D.lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle Caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00753

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamivudina Mylan Pharma»

Estratto determina n. 46/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: LAMIVUDINA MYLAN PHARMA.

Titolare AIC: Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano.

Confezioni:

"100 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - AIC n. 043569019 (in base 10) 19KMVV (in base 32);

"100 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL - AIC n. 043569021 (in base 10) 19KMVX (in base 32);

"100 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in flacone HDPE - AIC n. 043569033 (in base 10) 19KMW9 (in base 32);

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

100 mg di lamivudina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina Sodio amido glicolato Magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa;

Titanio diossido (E171);

Glicole propilenico;

Ferro ossido giallo (E172);

Ferro ossido rosso (E172);

Produttore del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione).

Lamivudina

Mylan Laboratories Limited (Unit 1).

Kapizally Industrial Area, Gaddapotharam, Survey N. 10/42, Medak District IN – 502 319 Hyderabad, Andhra Pradesh India

(produzione del principio attivo).

Actus Pharma Limited Plot. N. 8, Jawaharlal Nehru City, Parawada Mandal Visakhapatnam District, 531 021 Tadi Village, Andhra Pradesh India

(produzione dell'intermedio).

Vivin Laboratories Private Limited Plot N. 62 / 1 & 2, CIE Gandhi Nagar, Balanagar, 500 037 Hedrabad, Telangana India

(produzione dell'intermedio).

Produzione del prodotto finito (con indicazione della tipologia di fase produttiva coinvolta).

DHL Supply Chain (Italy) s.p.A. Viale delle Industrie, 2 20090 Settala (MI) Italia

(solo confezionamento secondario).

GE Pharmaceuticals, LTD Industrial Zone, "Chekanitza – South" area, Botevgrad, 2140 Bulgaria

(confezionamento primario e secondario).

Logosys PKL Service GmbH & Ko KG Haasstr. 8, 64293 Darmstadt Germania

(solo confezionamento secondario).

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske Paesi Bassi

(confezionamento primario e secondario).

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen Paesi Bassi

(confezionamento primario e secondario).

Mylan Laboratories Limited F-4 & F-12 MIDC, Malegaon, Sinnar, IN-422 113, Maharashtra India

(produzione del "bulk", confezionamento primario e secondario).

PharmLog Pharma Logistik GmbH Siemestr. 1, 59199 Bonen Germania

(solo confezionamento secondario).

Polpharma S.A. Business Unit Fine Chemicals, 19, Pelplìùska Str., 83 200 Starogard Gdaùski Polonia

(confezionamento primario e secondario).

Produttore del prodotto finito, controllo qualità, confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti (con indicazione della tipologia di fase produttiva coinvolta).

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlanda

(confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti/controllo qualità e rilascio dei lotti).

Mylan Hungary Kft H-2900 Komàrom, Mylan utca 1 Ungheria

(confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti/controllo qualità e rilascio dei lotti).

Controllo dei lotti (con indicazione della tipologia di controllo)

Polpharma S.A. Business Unit Fine Chemicals, 19, Pelplìùska Str., 83 200 Starogard Gdaùski Polonia

(tests analitici completi secondo quanto previsto dalle specifiche del prodotto finito).

Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory Tàtra u. 27/b, Budapest, 1136 Ungheria

(test relativi alla purezza microbiologica secondo quanto previsto dalle specifiche del prodotto finito).

Indicazioni terapeutiche.

Lamivudina è indicata per il trattamento dell'epatite B cronica nei pazienti adulti con:

malattia epatica compensata con evidenza di attiva replicazione virale, livelli sierici di alanina aminotransferasi (ALT) persistentemente elevati ed evidenza istologica di infiammazione attiva del fegato e/o fibrosi. L'inizio del trattamento con lamivudina deve essere considerato solo quando non sia disponibile o appropriato l'impiego di un agente antivirale alternativo con una barriera genetica più elevata (vedere paragrafo 5.1).

malattia epatica scompensata in associazione con un secondo agente senza resistenza crociata alla lamivudina (vedere paragrafo 4.2).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione "100 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - AIC n. 043569019 (in base 10) 19KMVV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 63,38.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale LAMIVUDINA MYLAN PHARMA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LAMIVUDINA MYLAN PHARMA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nelsupplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del D.lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00754

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoreeda».

Estratto determina n. 44/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: ZOREEDA.

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV- Uitbreidingstraat 80 -2600 Antwerp -Belgio.

Confezioni:

«25 microgrammi + 125 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 043019013 (in base 10) 190US5 (in base 32);

«25 microgrammi + 250 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 043019025 (in base 10) 190USK (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Composizione: ogni singola erogazione di Zoreeda rilascia:

Principio attivo: 25 microgrammi di salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e 125 microgrammi o 250 microgrammi di fluticasone propionato (erogato dalla valvola). Questo è equivalente a 21 microgrammi di salmeterolo e 110 microgrammi o 220 microgrammi di fluticasone propionato rilasciati dall'erogatore (dose erogata).

Eccipienti: Norflurano (HFA134a), come propellente.

Produzione principio attivo:

salmeterolo xinafoato: Cipla Limited - Manufacturing Division, Plot N. A-33, A-42, M.I.D.C. Industrial Area, Patalganga Raigad, Maharashtra, 410220 India

fluticasone propionato: Cipla Limited - Cipla-Kurkumbh, Manufacturing Division, Plot N. D-7, D-27, M.I.D.C. Industrial Area, Kurkumbh Village, Taluka-Daund District – Pune, Maharashtra - 413802 India

Produzione, confezionamento e controllo del prodotto finito: Cipla Limited (Unit *II)* - Plot N. L-139, S-103 & M-62, Verna Industrial Estate, Verna, Goa 403722 India

Controllo dei lotti:

(controlli chimici e fisici) Select Pharma Laboratories Limited - 55 Stirling Enterprise Park - StirlingFK7 7RP - Regno Unito

(controlli microbiologici) Select Bio Laboratories Limited - Biocity Scotland, Bo'ness, Motherwell - Lanarkshire ML1 5UH - Regno Unito

Rilascio dei lotti:

S&D Pharma CZ, spol. s.r.o. - Theodor 28 - 273 08 Pchery (Pharmos a.s. facility) - Repubblica Ceca

Cipla (EU) Limited - 4th Floor, 1 Kingdom Street - Londra W2 6BY - Regno Unito

Indicazioni terapeutiche: Zoreeda è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (beta-2-agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:

in pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta-2-agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»

o

in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta-2-agonisti a lunga durata d'azione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 microgrammi + 125 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 043019013 (in base 10) 190US5 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 27,92 . Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 46,08

«25 microgrammi + 250 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 043019025 (in base 10) 190USK (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 37,67. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 62,17.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZOREEDA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107quater, par. 7) della Direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00755

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Cipla».

Estratto determina n. 42/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: CETIRIZINA CIPLA.

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV - Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerp Belgio.

Confezione: «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 200 ml in vetro - A.I.C. n. 043402015 (in base 10) 19DJSZ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

Principio attivo: 1 mg di cetirizina dicloridrato.

Eccipienti:

Metil paraidrossibenzoato (E218)

Propil paraidrossibenzoato (E216)

Soluzione di sorbitolo al 70% (non cristallizabile) (E420)

Glicerolo

Citrato trisodico (sodio citrato)

Glicole propilenico

Monoammonio glicirrizinato

Acido citrico

Acqua purificata

Aromi:

Aroma ananas Singapore

Arancia dolce No. 1

Produzione principio attivo: Cipla Limited - Manufacturing Division, Plot No. A-33, A-42, Patalganga Industrial Area District Raigad, Maharashtra, 410 220 - India

Produzione, controllo, confezionamento primario e secondario: Meditab Specialities Pvt. Ltd - J-4/2 Additional MIDC, Satara, Maharashtra, 415 004 - India.

Controllo dei lotti:

Minerva Scientific Limited - Minerva House, Unit 2 Stoney Gate Road, Spondon, Derby, DE21 7RY - Regno Unito

Select Bio Laboratories Limited - Biocity Scotland, Bo'ness Road, Motherwell, Lanarkshire, ML 1 5UH - Regno Unito

Select Pharma Laboratories Limited - 55 Stirling Enterprise Park, Stirling, FK7 7RP - Regno Unito

Rilascio dei lotti: Cipla (EU) Limited - 4th Floor, 1 Kingdom Street, Londra, W26BY - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: In pazienti adulti e pediatrici a partire dai 2 anni di età:

Cetirizina è indicata per il trattamento dei sintomi nasali e oculari delle riniti allergiche stagionali e perenni;

Cetirizina è indicata per il trattamento dei sintomi dell'orticaria idiopatica cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 200 ml in vetro - A.I.C. n. 043402015 (in base 10) 19DJSZ (in base 32) - Classe di rimborsabilità. A (nota 89). Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 3,58. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 6,72.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CETIRIZINA CIPLA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107quater, par. 7 della Direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00756

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 con determinazione del Segretario generale n. 003 del 19 gennaio 2016.

I punzoni in dotazione della predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camara di commercio di Oristano, verranno deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Indirizzo
025 OR	Oroediamanti S.r.l.	Via Parigi snc - Oristano

16A00915

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 460 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 14 maggio 2015.

Con ministeriale n. 36/0000441/MA004.A007/AVV-L-122 del 14 gennaio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 460 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 14 maggio 2015, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2016.

16A00913

Approvazione della delibera n. 8 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 25 novembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0000694/MA004.A007/FAR-L-98 del 19 gennaio 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 25 novembre 2015, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2016 nella misura di € 16,00.

16A00914

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 461 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 14 maggio 2015.

Con ministeriale n. 36/0000442/MA004.A007/AVV-L-123 del 14 gennaio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 461 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 14 maggio 2015, concernente la determinazione del trattamento minimo di pensione per l'anno 2016.

16A00924

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-033) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00